

Rep. n. 45 del 31/03/2022

ATTO DI CONVENZIONE PER il progetto “PITA Progetto di intervento terapeutico in acqua – annualità 2022”

L'anno 2022 addì 31 del mese di marzo in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci nato a Firenze il 18/05/1968, domiciliata per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci, 561

e

l'associazione di promozione sociale “ASTROLABIO – Associazione sportiva dilettantistica” che in seguito sarà chiamata associazione, partita IVA/codice fiscale 05302370480 con sede legale in Firenze Via Arnolfo 4r, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002, (Articolazione provinciale di Firenze) n° 83 del 07/02/2005, rappresentata dalla signora Angela Manzani nata a Firenze il 21/06/1963 in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

- Che la Legge 7/12/2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale

- Che l'Associazione ha presentato in data 06/12/2021 il progetto denominato “Progetto di intervento terapeutico in acqua in casi di psicopatologia infantile grave – P.I.T.A. - attraverso il quale intende concorrere a favorire esperienze sportive e culturali nell'ambito socio-sanitario, a sostegno di bambini affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (DSM IV) e da altre tipologie di handicap, come momento di incontro, crescita e formazione mediante lo svolgimento di attività gioco e sport in acqua.

- Che l'Associazione Astrolabio risulta iscritta nel registro dell'associazionismo ai sensi delle L. 383/2000 e L.R.T. n. 42/2002 con provvedimento n. 83 del 07/02/2005.

- Che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione .

- Che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore dei minori disabili e delle loro famiglie.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione ASTROLABIO si impegna a svolgere le attività di Intervento terapeutico in acqua in casi di psicopatologia infantile grave come in dettaglio indicate nel Progetto allegato sotto la lettera A) quale parte integrante della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto sono individuati rispettivamente dalla SdS nelle persone della Coordinatrice del Servizio Sociale Professionale o suo delegato, e nella Responsabile della UFSMIA Zona Nord o suo delegato, e dalla Associazione nella persona di Angela Manzani e Vito Maria Francesco Verna,

- vigilano sullo svolgimento delle attività,
- verificano i risultati delle attività svolte attraverso incontri periodici e relazioni riepilogative dell'attività svolta

realizzando le attività con le modalità specificamente indicate al paragrafo 11 del Progetto allegato. Sulla base delle verifica dei risultati delle attività i Responsabili del progetto per la SdS predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio:

- ad avvalersi di : n. 5 associati volontari e n. 8 collaboratori
- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

L'Organizzazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Organizzazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

ART.4 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la Piscina Costoli di Firenze.

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso di attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione di cui l'organizzazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione.

Restano pertanto a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART.5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Zurich, conservata in copia agli atti dell'associazione.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva di € 14.000,00, con le modalità di seguito indicate: in misura proporzionale rispetto al numero di utenti ad oggi iscritti al progetto stesso, in totale n. 25

Comune	n. utenti frequentanti al momento della presentazione del progetto	Valore del contributo *
Campi	4	€ 2.240
Lastra a Signa	3	€ 1.680
Scandicci	16	€ 8.960
Sesto Fiorentino	2	€ 1.120

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) in corrispondenza del 2022. Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La proposta di stipula di una nuova convenzione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un nuovo progetto contenente anche l'ipotesi del numero e provenienza dei soggetti beneficiari.

La proposta dovrà pervenire a mezzo PEC entro il mese di novembre 2021.

ART. 9 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

Per la Società della Salute
Il Direttore
Andrea Francalanci